



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 340 DEL 14 AGOSTO 2020

OGGETTO:	Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 OBBLIGO DI MASCHERINE FACCIALI IN AREE PUBBLICHE E/O APERTE AL PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 59 dell'8 agosto 2020 recante "Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità, per gli Organi competenti, di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le proprie Ordinanze n. 324 del 29.07.2020 e n. 339 del 14.08.2020 relative all'obbligo di utilizzo delle mascherine facciali all'interno del territorio comunale;

DATO ATTO che all'interno del territorio comunale sono presenti n. 2 casi di positività al COVID19 benché asintomatici ma già raggiunti da ordinanza di quarantena precauzionale a seguito di dei continui contatti intercorrenti tra il Comune di Diamante ed il competente Ufficio Igiene Pubblica;

RITENUTO, al fine di salvaguardare la salute pubblica, **di stabilire che su tutto il territorio comunale è disposto l'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e/o all'aperto accessibili al pubblico fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto dei protocolli anticontagio in vigore;**

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale,

competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati che con decorrenza dalle ore 12.00 del 15.08.2020 e fino al 13.09.2020 in sostituzione delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze sindacali n. 324 del 29.07.2020 e n. 339 del 14.08.2020:

1. **CHE** su tutto il territorio comunale è disposto l'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e/o all'aperto accessibili al pubblico fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto dei protocolli anticontagio in vigore;
2. **Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica**, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

- **CHE IL MANCATO RISPETTO** delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, con la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con

DISPONE

CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Presidente della Regione Calabria;

- Alla Prefettura di Cosenza;
- Alla Questura di Cosenza
- Al Comando della Guardia di Finanza di Scalea
- Alla Stazione Carabinieri di Diamante;
- al Corpo di Polizia Locale Sede.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalle Residenze Municipali,
14 agosto 2020



IL SINDACO

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO